



Provincia di Pistoia

Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico e Gestione Aree Protette

Convegno “LA CARNE DEGLI UNGULATI SELVATICI: ELEMENTI PER
LE BUONE METODOLOGIE DI CONSERVAZIONE E LAVORAZIONE”

“La gestione degli ungulati in Provincia di Pistoia: uno sguardo al futuro”

Venerdì 14 ottobre 2011

Dott. Marco Ferretti
ma.ferretti@provincia.pistoia.it

Un po' di numeri della Provincia di Pistoia

<u>Numero di cacciatori residenti:</u>	2005	N° 8433
	2006	N° 7981
	2007	N° 7736
	2008	N° 7602
	2009	N° 7447
	2010	N° 7197

Cacciatori di cinghiale: 1.990


Cacciatori di capriolo, daino e muflone: 390

Cacciatori di cervo: 157


Cacciatori con opzione tipo B (appostamento fisso): 2.039

Numero di appostamenti fissi di caccia: 1.547

Minuta selvaggina Colombacci Palmipedi e Trampolieri: 91, 85 e 1371



Cartografia del Piano Faunistico Venatorio 2006-2010




- PFV Provincia di Pistoia
- Area Naturale Protetta Interesse Locale
 - Az. Agrituristico venatoria
 - Az. faunistico venatoria
 - Demanio Regionale
 - Demanio Statale
 - Fondo chiuso
 - Oasi
 - Riserva Naturale Provinciale
 - Zona Ripopolamento Cattura
 - Zone di Protezione art. 14 LR3/94

Area vocata capriolo/cervo



Area vocata cinghiale




Quadro normativo in evoluzione




Testo Unico dei Regolamenti della Regione Toscana

DPGR. 33/R del 26.07.2011



Nuova Legge Regionale

LEGGE
REGIONALE 3
febbraio 2010, n. 2



Piano
Regionale
Agricolo Forestale
(31.12.11)

Piano
Faunistico
Regionale

Piano
Faunistico
Provinciale
(30.06.12)



La Regione assolve al suo compito di pianificazione attraverso il PRAF (Piano Regionale Agricolo Forestale) che oltre a riportare le risorse e gli strumenti di attribuzione delle stesse ai vari soggetti interessati (Province, ATC, associazioni, ecc.) e le ripartizioni delle stesse, è anche, in sostanza, il piano faunistico venatorio della regione.

Nel PRAF sono riportati:

- obiettivi generali e strategie di intervento per la gestione del territorio destinato alla protezione della fauna e quello soggetto a caccia programmata;
- i criteri generali di sostenibilità nelle aree vocate alla presenza degli ungulati;
- i criteri e le modalità per il monitoraggio della fauna;
- i criteri per la prevenzione dei danni ed i risarcimenti per i danni alle coltivazioni.

Per consentire l'effettivo rispetto degli obiettivi, nel PRAF sono anche previsti sistemi di premialità e sanzionatori.

L.R. 3/94 - Art. 9 - Piano annuale di gestione

1. *Le province, entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione annuale del PRAF, approvano il piano annuale di gestione e lo trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale.*

Già dal
2010



2. *La mancata approvazione del piano annuale di gestione o il suo mancato adeguamento entro i termini di cui al comma 1 esclude la provincia dalla ripartizione delle risorse regionali.*

3. *Il piano annuale specifica gli obiettivi e gli interventi per la gestione faunistica del territorio necessari per l'attuazione del piano faunistico venatorio provinciale, individua i soggetti attuatori e le risorse necessarie.*

Piano annuale di gestione

- Piano per la gestione degli ungulati
 - Relazione sulle attività svolte (ungulati, vigilanza, ecc, ecc)

5. *Il mancato raggiungimento degli obiettivi programmati può comportare una riduzione del trasferimento delle risorse assegnate.*

L.R. 3/94 - Art. 28 bis
Gestione faunistico venatoria degli ungulati

Già dal
2010



1. La gestione faunistico venatoria degli ungulati interessa l'intero territorio regionale, anche se soggetto

a regime di protezione o di vincolo, persegue gli obiettivi indicati nel piano faunistico venatorio provinciale ed

è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili, anche interspecifiche, definite a livello locale, tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole e ai boschi.

Gli interventi ai sensi dell'art. 37 non sono da considerarsi più straordinari, ma in una logica di pianificazione ordinaria degli interventi sono funzionali

raggiungimento degli obiettivi

Problemi oggettivi legati alla definizione delle densità sostenibili, ancorché legate agli effettivi danni all'agricoltura, per il territorio vocato


3. Le province adottano piani di gestione e prelievo di ungulati adeguati a garantire le densità sostenibili , entro il 31 maggio di ogni anno.

A livello gestionale TERRITORIO LIBERO =

Istituti Fuanistici L.R. 3/94 e
Aree Protette
L.R. 49/95
(interventi con art. 37)

**Art. 86 T.U. Regolamenti
Densità sostenibile degli ungulati
(articolo 28 bis l.r. 3/1994)**

Dal
2011



1. Per densità sostenibile interspecifica di ungulati di cui all'articolo 28 bis della l.r. 3/1994 si intende la massima densità raggiungibile a livello locale dall'insieme delle popolazioni di ungulati presenti senza che si determinino danni di rilievo alle coltivazioni, alle piantagioni e alle altre specie animali.


Nella determinazione della densità sostenibile interspecifica a livello locale occorre tener conto delle diverse caratteristiche colturali, dei sistemi agricoli presenti e della presenza di altre specie selvatiche sul territorio di riferimento.



2. Nelle aree di cui all'articolo 28 bis, comma 4, (AREE NON VOCATE) la densità sostenibile di ungulati è pari a zero.

**Art. 87 T.U. Regolamenti
Delimitazione dei territori per la gestione degli ungulati
(articolo 28 bis l.r. 3/1994)**


Dal
2011



1. Per la gestione degli ungulati **la provincia**, sentiti gli ATC, individua nel piano faunistico venatorio provinciale i territori vocati.

→ criteri nel PRAF

2. Le **province** attuano la gestione degli ungulati individuando un'unità di gestione per ogni popolazione presente sul territorio. L'unità di gestione può comprendere i distretti di gestione, definiti dagli ATC, gli istituti faunistici pubblici e privati e le aree a divieto di caccia ai sensi della l.r. 3/1994.



4. Per la caccia al cinghiale il **comitato di gestione dell'ATC**, sentiti i cacciatori di cinghiale iscritti, individua per ogni distretto zone di caccia o aree di battuta.



Art. 88 T.U. Regolamenti

Territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati (articolo 28 bis l.r. 3/1994)

1. Nei territori non vocati alla presenza del cinghiale e degli altri ungulati **la provincia** predispone i programmi di gestione e di controllo di cui all'articolo 28 bis, comma 4 della l.r. 3/1994 da attuare in ogni periodo dell'anno. I programmi di gestione e di controllo fissano i tempi, le modalità, gli obiettivi da conseguire, le azioni necessarie per la prevenzione dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi e per la salvaguardia della piccola selvaggina e le scadenze di verifica.

2. I programmi di gestione e di controllo di cui all'articolo 28 bis, comma 4, della l.r. 3/1994 sono parte integrante del piano di gestione e prelievo degli ungulati di cui all'articolo 28 bis, comma 3, della l.r. 3/1994.

3. Nel caso in cui la provincia provveda all'attuazione dei programmi di gestione e di controllo su cervidi e bovini avvalendosi dei cacciatori deve essere riconosciuta priorità a coloro che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994.



Programma di gestione e controllo dell'area non vocata

Art. 90 T.U. Regolamenti
Piano di gestione e prelievo degli ungulati
(articolo 28 bis l.r. 3/1994)

1. Per la predisposizione del piano annuale di gestione e prelievo degli ungulati di cui all'articolo 28 bis, comma 3, della l.r. 3/1994, la **provincia** stabilisce tempi e modalità operative a cui gli ATC ed i titolari e/o responsabili di tutti gli istituti faunistici e faunistico venatori presenti sul territorio devono attenersi.


2. Il piano annuale di gestione e prelievo (**REDATTO DALL'ATC**) deve garantire il raggiungimento e il mantenimento della densità fissata ai sensi dell'articolo 28 bis della l.r. 3/1994.

3. Il piano annuale di gestione e prelievo è approvato dalla provincia sentite le organizzazioni professionali agricole della zona e comprende:


- a) il piano di assestamento e prelievo redatto per ogni specie;
- b) gli interventi per la prevenzione dei danni;
- c) le altre azioni utili al controllo della presenza e della localizzazione delle specie ungulate.

4. Il piano di gestione e prelievo fissa, per ogni distretto, gli oneri a carico dei cacciatori per il risarcimento di eventuali danni causati dalla mancata realizzazione del piano stesso ed altre eventuali misure conseguenti il mancato raggiungimento degli obiettivi gestionali programmati.

5. Per la realizzazione del piano di gestione e prelievo la provincia stabilisce un contributo a carico dei cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale o alla caccia di selezione a cervidi e bovidi.



Piano di gestione e prelievo degli ungulati



Art. 92 – Piani straordinari di gestione

Quadro complessivo.....

Piano annuale di gestione
(Provincia)

Piano di gestione e prelievo degli ungulati
(ATC, per la propria parte)

Programma di gestione
e controllo dell'area
non vocata
(Provincia)

Uno sguardo al futuro prossimo!



Per ogni specie:

- Revisione dell'area vocata e dell'area non vocata in base a dati oggettivi
- Studio di forme innovative/alternative per la gestione dell'area non vocata

- Definizione di parametri per la saturazione dei distretti di selezione (indicazioni nel PRAF?)

- Creazione di altri 2 punti di controllo degli ungulati

- Coinvolgimento dei cacciatori di ungulati nella gestione della problematica fauna ferita